

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARRA, BUCCINI, TANGA, ARENA, ROSATI**
e **TEDESCHI Franco**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1974

Disposizioni relative agli impiegati delle carriere di concetto delle amministrazioni centrali dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Al 30 giugno 1970 era in servizio presso le amministrazioni centrali dello Stato un esiguo numero di impiegati laureati (una cinquantina in tutto) appartenenti al grado terminale, coefficiente 500, delle carriere di concetto non trasformate in carriere speciali.

Gli impiegati in questione, alcuni dei quali oggi già collocati a riposo per raggiunti limiti di età, e per la maggior parte prossimi al collocamento in quiescenza, sono quasi tutti alle dipendenze dello Stato da data anteriore al 1940 e, per la loro destinazione ed appartenenza ai ruoli delle amministrazioni centrali dello Stato, sono certamente tra i più qualificati ed esplicano mansioni tipicamente direttive.

Dal 1° luglio 1970, con l'applicazione dei provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione, nei confronti dei predetti funzionari si sono aggravate le numerose disparità di trattamento già preesistenti. È infatti innegabile che detti benemeriti funzionari sono stati esclusi, senza un fondato

motivo, dalle agevolazioni concesse ad altre categorie, che hanno beneficiato oltre che della sistemazione in ruolo anche del trapasso alla carriera direttiva.

Più specificatamente altre categorie di dipendenti (impiegati non di ruolo, impiegati degli ex ruoli aggiunti delle sopresse carriere speciali di concetto) hanno conseguito effettive agevolazioni ed il passaggio alla carriera direttiva per effetto di varie disposizioni legislative.

Col presente disegno di legge i proponenti mirano a sanare una palmare ingiustizia nei confronti di pochi funzionari (l'esiguità del numero spiega ma non giustifica il disinteresse al problema) che dal raggiungimento dell'ex grado 8° svolgono di fatto funzioni direttive, consentendo ad essi, che in anni lontani si immisero nella pubblica amministrazione per pubblico concorso, di conseguire il medesimo stato giuridico già acquisito dagli « avventizi laureati » ed inquadrati *ope legis*, senza concorso o vaglio di sorta,

nelle carriere direttive dei ruoli aggiunti, trasformate poi in carriera direttiva ordinaria.

Il proposto disegno di legge non ha come obiettivo slittamenti o facili avanzamenti di carriera, ma l'eliminazione di una ingiustificata discriminazione e disparità di trattamento, con un aggravio di bilancio irrilevante in quanto al 1° luglio 1970, data di decorrenza del provvedimento, agli interessati è stato attribuito il parametro 370 maggio-

rato di due aumenti periodici, che, tradotto in cifre, dà un importo superiore al parametro 387 che è quello attribuito alla qualifica di direttore di divisione, qualifica questa che il disegno di legge attribuisce al personale in questione.

Per il suddetto motivo il disegno di legge non determina onere di spesa per l'esercizio 1971 ed una spesa calcolata con larghezza in trenta milioni complessivamente per gli esercizi 1972, 1973 e 1974.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Agli impiegati delle carriere di concetto delle amministrazioni centrali dello Stato non trasformate in carriere speciali, ex coefficiente 500 al 30 giugno 1970 e muniti di laurea a detta data, è attribuita, con decorrenza 1° luglio 1970, la qualifica di direttore di divisione od equiparata.

Essi vengono iscritti nei ruoli dopo l'ultimo iscritto alla data del 30 giugno 1970 e conservano nella nuova qualifica, a tutti gli effetti, l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza.